



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Spett.le: Fondazione Openpolis
PEC: fondazione.openpolis@pec.it

Prot. n° 1176 del 05/08/2020

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 c.2 D. Lgs. 33/2013.

In riscontro alla Sua istanza di accesso civico, preme rappresentare quanto segue.
L'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) reca una particolare disciplina per l'accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipulazione di appalti o concessioni di servizi.

In particolare, viene statuito che, salvo quanto espressamente previsto nello stesso codice dei contratti pubblici: *"il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

In sostanza, dunque, l'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 riconduce espressamente la disciplina applicabile di gara e di esecuzione del contratto, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso testo normativo di riferimento, alla disciplina ordinaria in materia di accesso.

A sua volta, come anticipato sopra, il comma 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (disciplina riguardante il diritto di accesso civico) statuisce che *"il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990"*. Si tratta dei cosiddetti casi di "esclusione assoluta", nei quali cioè l'amministrazione che detiene i documenti richiesti non conserva alcuna possibilità di comparazione discrezionale degli interessi coinvolti.

Ma vi è di più, il su richiamato art. 53 del D.Lgs. 50/2016, introduce una legittimazione soggettiva ancor più stringente rispetto alla definizione di interessato di cui all'art. 22 della L. 241/1990, ancorandola esclusivamente al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione. Inoltre, sul

piano oggettivo, tale istituto di accesso sottende, esclusivamente, all'esigenza della difesa in giudizio.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, quindi, si ritiene di non poter aderire a quanto richiesto in assenza dei sopra richiamati presupposti, oggettivi e soggettivi.

In ogni caso, al fine di dare parziale riscontro ad alcune Sue richieste, rappresento che sul sito del Governo – Sezione dedicata al Commissario straordinario – Bandi di Gara, sono pubblicati i seguenti documenti relativi a procedure che Lei riteneva mancanti:

- contratto tra il Commissario per l'emergenza Covid-19 e la Bending Spoons S.p.A. (16 aprile 2020);
- aspetti esecutivi, ruoli e responsabilità individuali;
- addendum al contratto tra il Commissario per l'emergenza Covid-19 e la Bending Spoons S.p.A.

Per il resto debbo purtroppo esprimere formale diniego alla Sua istanza.

Con i più cordiali saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
Dott. Domenico Arcuri

